

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 27 AGOSTO 2018, N. 107

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 2003, N. 9 "DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: 'PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI'" E 9 AGOSTO 2017, N. 28 "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONCERNENTI LA PREVENZIONE VACCINALE"

Art. 1

(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti') sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale."

Art. 2

(Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)

1. Il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 (Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale) è sostituito dal seguente: "Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017)

1. L'articolo 1 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria."

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 28/2017, come sostituito dall'articolo 3 di questa legge, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis (Osservanza dell'obbligo vaccinale)

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti")."

Art. 5

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2017 è sostituita dalla seguente:

"d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima l.r. 9/2003."

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo